

## STATUTO

**Art.1** È costituita l'Associazione Culturale denominata **GUANXI** con sede in via L. Rizzo n.30 – 80124 Napoli, con durata illimitata. L'Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale e artistico dei suoi soci nei campi della cultura, dell'animazione, del turismo, della ricreazione, dello spettacolo, della comunicazione, dello sport e dell'arte in generale.

**Art.2** L'Associazione promuove e organizza, senz'alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, sportive, di animazione ed artistiche, e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza eventi, convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturale e professionale di musica, canto, recitazione, danza, animazione, laboratori di arti visive. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, animatori, sportivi, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

**Art.3** L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si fonda su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. È esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal c. 4, art.87, Dpr 22 /121986, n. 917 (TUIR).

**Art.4** Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali, l'Associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, comunque marginale svolgere le seguenti attività commerciali: a) prestazioni di servizi rese ad Enti pubblici o a privati; b) partecipazioni di soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti pubblici o da privati; c) organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali e artistiche rese ad Enti pubblici o a privati d) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

**Art.5** Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerle secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali. L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. La eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Il numero dei soci è illimitato. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività della Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

**Art.6** La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 20,00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

**Art.7** La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità nel versamento delle quote di adesione, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale. Il socio che cessi, per un qualsiasi motivo, di fare parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e ai contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento.

**Art.8** Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, sarà costituito da: quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci; proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale; liberalità, contributi, lasciti e donazioni di qualsiasi natura.

**Art.9** L'Associazione si doterà di opportuno regolamento.

**Art.10** La quota associativa è nominativa, non trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

**Art.11** L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia e potrà procedere a convenzioni e protocolli d'intesa con Enti pubblici e privati.

**Art.12** L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano, e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare alla Assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L'Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede, mediante affissione all'albo dell'Associazione predisposto nella sede sociale contenente l'ordine del giorno, perlomeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È prevista l'Assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualsiasi il loro numero. L'Assemblea elegge i membri del C.D. ed approva il bilancio consultivo relativo all'anno precedente ed a quello relativo all'anno in corso, nonché il Regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie, che vengono proposte dal C.D. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti, che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri o revisori. Possono partecipare alla Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del C.C. Se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

**Art.13** L'esercizio finanziario coincide con un anno solare, a partire dall'1/01 e chiude il 31/12 d'ogni anno.

**Art.14** L'Associazione è amministrata da un C.D. composto dal Presidente, dal Segretario e da un Tesoriere, eletti tra i soci. A discrezione dell'Assemblea, il numero dei membri del C.D. può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari. Il C.D. decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria elezione di un nuovo Consiglio dall'Assemblea dei soci. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Il C.D. potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

**Art.15** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito da altro Consigliere su delibera del C.D.

**Art.16** Le cariche sociali avranno la durata di 2 anni.

**Art.17** Annualmente, il C.D. si obbliga a redigere un bilancio preventivo ed uno consuntivo, che dovranno essere approvati dai soci.

**Art.18** Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del C.D. o della maggioranza dei soci.

**Art.19** Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere nominato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci; in tal caso, sarà nominato un liquidatore.

**Art.20** In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni.

**Art.21** L'Associazione prevede l'apertura di un conto corrente bancario o l'appoggio su di un conto designato, allo scopo di agevolare la gestione del fondo associativo.

Norma finale: per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni delle Leggi vigenti.



*Valeu Silve Cobalfe  
Pao Odeus  
Andrea Bagnolet*